

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2955

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Istituzione delle Aziende dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina

Presentato alla Presidenza il 21 gennaio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attrezzatura meccanica delle banchine è un fattore essenziale per l'efficienza dei servizi portuali e per lo sviluppo dei traffici, in quanto l'uso delle macchine installate a terra per il carico, lo scarico e il trasbordo delle merci rende più agevoli, sicure e celeri tali operazioni che, pertanto, sono state considerate di interesse pubblico fin dagli inizi della meccanizzazione portuale.

Giova ricordare, al riguardo, che, ad eccezione dei porti di Genova, Trieste, Venezia, Napoli, Palermo e Civitavecchia, ove l'eserci-

zio dei mezzi meccanici demaniali è affidato, per legge, agli enti portuali ivi esistenti, per tutti gli altri porti nazionali i predetti mezzi, a norma degli articoli 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, sono provveduti a cura e spese dell'Amministrazione dei lavori pubblici e consegnati alle Capitanerie di porto le quali, « quante volte... credano opportuno » possono affidarne l'esercizio, per concessione, a privati o ad enti morali, e « quando l'esercizio dei meccanismi di cui sopra non sia af-

fidato a privati o ad enti morali la Capitaneria di porto provvederà a regolarne l'uso per parte del pubblico, mediante speciali disposizioni... ».

Si tratta, dunque, di uno dei tipici compiti istituzionali tradizionalmente affidati dalla legge alle Capitanerie di porto, compito che all'epoca di emanazione del regio decreto 713 del 1904 non poneva particolari problemi di carattere giuridico, sia sotto il profilo economico sia per gli aspetti finanziari. Infatti, il pagamento di quanto dovuto dagli utenti poteva avvenire con diretto versamento in Tesoreria, per l'immediata devoluzione delle corrispondenti somme all'Erario, destinandosi lo stesso personale delle Capitanerie, civile o militare, senza particolare specializzazione, alla facile manovra dei mezzi meccanici, la cui manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, comportava modesti impegni finanziari, posti dallo stesso regio decreto 713 esclusivamente a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Con l'evolversi della tecnica si rese necessario creare, a La Spezia, nel 1926 ed a Savona nel 1927, speciali aziende con bilancio autonomo per l'esercizio dei mezzi in parola, istituite presso gli Uffici del lavoro portuale, facenti capo, questi ultimi, alle rispettive Capitanerie di porto.

Successivamente, con il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, fu prevista l'istituzione, mediante decreti ministeriali, di aziende mezzi meccanici e magazzini portuali, direttamente presso le Capitanerie di porto e gli altri Uffici marittimi dipendenti dal Ministero della marina mercantile. Peraltro, pur non essendo poi intervenuti tali decreti ministeriali, furono in seguito poste in essere, di fatto, altre aziende e precisamente quelle di Livorno, Cagliari, Ancona, Messina e Palermo.

Tutte le predette aziende sono state fino ad ora regolate in base alle disposizioni dello stesso regio decreto 541 del 1941, ad eccezione di quella di Palermo per la quale la gestione di mezzi meccanici è stata assunta dal locale Ente autonomo del porto in base alla legge 14 novembre 1961, n. 1268.

La non ben precisata natura giuridica di tali aziende è venuta peraltro a determinare, in sostanza, una gestione cosiddetta « fuori bilancio » e da ciò è derivata l'esigenza di provvedere ad una nuova più organica normativa che permettesse di dare una più chiara disciplina all'utilizzazione dei mezzi meccanici nei porti.

D'altro canto, le particolari gestioni di che trattasi hanno indubbiamente contenuto eco-

nomico e necessitano, quindi, di autonomia amministrativa, similmente ad altre attività economiche dello Stato connesse a servizi pubblici come, ad esempio, i servizi ferroviari, stradali, telefonici, ecc.

Col presente disegno di legge si è inteso attuare una nuova disciplina delle aziende in questione uniformando nel contempo le diverse gestioni che già da vari decenni, come si è detto, esistono in via di fatto.

Per quanto riguarda la fisionomia giuridica delle stesse è prevalsa la tesi di costituirle come enti dotati di personalità giuridica pubblica, anziché come speciali uffici alle dipendenze delle Capitanerie di porto, sia pure con autonomia amministrativa, al fine di garantire maggior snellezza di esercizio e tempestività di procedura, senza, peraltro, rinunciare ad una efficiente ed adeguata vigilanza da parte dello Stato.

Sul piano tecnico e finanziario le situazioni delle aziende attualmente esistenti sono da ritenersi più che soddisfacenti.

I mezzi meccanici installati nei rispettivi porti sono in buone condizioni d'uso. Ciascuna azienda dispone di attrezzate officine per la manutenzione dei mezzi meccanici, di dirigenti tecnici qualificati e di specializzate maestranze, nonché di adeguati uffici e personale amministrativo.

I traffici, al cui servizio sono destinati gli impianti esercitati dalle gestioni suddette, hanno registrato negli ultimi anni un notevole incremento e sono tuttora in fase di sviluppo.

Il provvedimento che viene proposto è diretto:

a) ad istituire le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina come enti dotati di personalità giuridica pubblica, (articolo 1), determinandone i compiti (articolo 2) ed i mezzi (articolo 3).

Tra le altre non è prevista l'azienda mezzi meccanici di Savona, la quale, in base ad un disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento dovrebbe rientrare nella giurisdizione dell'istituendo ente portuale di Savona.

Le aziende hanno sede legale presso le rispettive Capitanerie di porto; possono essere autorizzate a gestire anche mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato, o cedere a terzi, in temporanea gestione onerosa, i mezzi, gli impianti e le aree in loro dotazione; assumono a proprio carico le spese di gestione e quelle per l'installazione di nuovi impianti e manufatti, salvo per queste ultime l'even-

tuale concorso del Ministero dei lavori pubblici;

b) a stabilire gli organi di ciascuna azienda e il loro funzionamento (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12);

c) a conferire al Ministero della marina mercantile il potere di vigilanza e di tutela sulle aziende (articoli 1, 9, 10, 14, 20 e 21).

Specifiche esplicazioni di tale potere sono le funzioni affidate al Ministro della marina mercantile relative all'approvazione delle deliberazioni dei comitati direttivi delle aziende (articolo 9) ed all'approvazione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello dei lavori pubblici, del bilancio di previsione e dei conti consuntivi delle aziende (articolo 14);

d) a delineare i principi informativi dell'organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica delle gestioni, dettando le norme da seguire per l'emanazione dei relativi regolamenti (articoli 13, 14, 15, 16, 18 e 19).

In particolare:

l'articolo 13 intende disporre il corso degli esercizi finanziari delle aziende in corrispondenza all'esercizio dello Stato;

l'articolo 14 prevede la formazione del bilancio di previsione aziendale e del conto consuntivo;

l'articolo 15 dispone che l'avanzo netto delle gestioni non è soggetto ad imposta e vincola il 20 per cento dell'avanzo netto annuale di gestione di ogni azienda al fondo di riserva, destinando il residuo 80 per cento alla costituzione di un fondo speciale per il miglioramento delle attrezzature portuali;

l'articolo 18 conferma tutte le attuali attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in ordine alle opere marittime;

e) a stabilire la procedura per l'emanazione del regolamento organico del personale ed i criteri in base ai quali devono essere disciplinati i rapporti con detto personale nelle more dell'emanazione del regolamento (articolo 19);

f) ad equiparare, ai fini fiscali, gli atti o i contratti posti in essere dalle aziende agli atti dello Stato (articolo 17).

L'articolo 22, infine, abroga espressamente il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

ART. 2.

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato ed a cedere a terzi, in uso temporaneo ed a titolo oneroso, i mezzi, gli impianti e le aree in loro dotazione, ove ciò sia ritenuto utile ai fini di un migliore funzionamento dei servizi portuali.

ART. 3.

Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonché dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse.

Le spese per l'installazione di nuovi impianti e per la costruzione di nuovi manu-

fatti sono normalmente a carico delle aziende. Qualora il bilancio di queste non consenta il finanziamento di tali nuove opere la spesa relativa potrà essere assunta a carico della Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 4.

Ciascuna azienda ha i seguenti organi:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

ART. 5.

Presidente di ciascuna azienda è il Comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dall'Ufficiale di porto che ne fa le veci.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale della azienda;

b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero per la marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;

c) cura l'ordinaria amministrazione e lo esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonché il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni, con facoltà di sospendere quelle che egli ritenga non rispondenti al buon andamento dei servizi portuali o agli interessi dell'azienda, sottoponendole immediatamente all'approvazione del Ministero della marina mercantile;

e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al comitato nella prima seduta successiva;

f) dispone la dimissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

ART. 6.

Il comitato direttivo è composto:

1) dal Comandante della Capitaneria di porto che lo presiede;

2) dal Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;

4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;

5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;

6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;

8) dal Capo della Circostrizione doganale o da un suo delegato;

9) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

10) da un rappresentante degli agenti marittimi;

11) da un rappresentante degli spedizionieri;

12) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su designazione delle Amministrazioni od Enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri 10, 11) e 12) su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonché persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

Tutti i membri del comitato, eccettuati il Comandante della Capitaneria di porto, il Capo della Circostrizione doganale, ed il Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

ART. 7.

Il Comitato direttivo delibera:

a) sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;

b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dall'articolo 1° della legge 10 dicembre 1953, numero 936;

d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;

e) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonché sui progetti di opere di carattere generale;

f) sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;

g) su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

ART. 8.

Per la validità delle riunioni del comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno sei membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno quattro membri.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 9.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del comitato sono soggette all'approvazione del Ministro per la marina mercantile.

ART. 10.

Il collegio dei revisori è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti rispettivamente al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero per il tesoro.

ART. 11.

Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui misura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui al successivo articolo 16.

Ai membri del comitato direttivo compete per ogni riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per le Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

ART. 12.

A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del comitato direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro per la marina mercantile in seguito a pubblico concorso tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui al successivo articolo 19, il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda.

Le funzioni di direttore possono dal Ministro per la marina mercantile essere affidate, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attività di servizio dipendente dal Ministero medesimo, di qualifica non superiore a direttore di sezione, ovvero ad ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso le rispettive Capitanerie ed in congedo od a funzionari civili in pensione.

Per l'espletamento di tale incarico verrà attribuito agli interessati un compenso da fissare di concerto col Ministro per il tesoro.

ART. 13.

L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.

ART. 14.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

L'approvazione è data dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per i lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.

ART. 15.

L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'articolo 1.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.

ART. 16.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici.

ART. 17.

Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.

ART. 18.

Nelle materie attualmente di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale Amministrazione.

Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione.

L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 19.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonché al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza.

Nelle more dell'emanazione del regolamento, il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, s'intende assunto a titolo provvisorio e il trattamento economico da corrispondere per tale periodo deve essere contenuto entro i limiti di quello iniziale consentito per il personale statale non di ruolo di categoria parificabile.

ART. 20.

I Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per i lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

ART. 21.

Quando si verificano circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del comitato direttivo, il Ministro per la marina mercantile può disporre lo scioglimento del comitato stesso, affidandone le funzioni al presidente dell'azienda per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 22.

Il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, è abrogato.